



**COMUNE DI CIVIASCO**  
**Provincia di Vercelli**

-----

**REGOLAMENTO COMUNALE**

**PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER  
FUNZIONI TECNICHE**

**AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D.LGS. N. 50/2016**

# **INDICE**

## **CAPO I**

### **Principi generali**

- Art. 1 - Destinazione del fondo Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro
- Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- Art. 5 - Modulazione del fondo
- Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo
- Art. 7 - Suddivisione in lotti
- Art. 8 - Centrali di committenza

## **CAPO II**

### **Fondo per lavori**

- Art. 9 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 10 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 11 - Disciplina delle varianti
- Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO III**

### **Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 13 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 14 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture
- Art. 15 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo
- Art. 16 - Graduazione del fondo incentivante
- Art. 17 - Modalità di definizione del fondo incentivante
- Art. 18 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

- Art. 19 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo
- Art. 20 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"
- Art. 21 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento
- Art. 22 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione - ambito lavori
- Art. 23 - Principi in materia di valutazione
- Art. 24 - Funzioni articolate e singole
- Art. 25 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura Art. 26 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 27 - Conclusione di singole operazioni
- Art. 28 - Liquidazione - limiti
- Art. 29 - Informazione e confronto

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 30 - Decorrenza

# CAPO I

## Principi generali

### Art. 1

#### *Destinazione del fondo*

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20%, come previsto dall'art.113 del D.Lgs. 50/2016, può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo incentivante.

### Art. 2

#### *Destinatari*

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
  - responsabile unico del procedimento;
  - soggetti incaricati della programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture (esclusivamente per spese di investimento);
  - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;
  - soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
  - soggetti incaricati della direzione dei lavori;
  - soggetti incaricati della direzione dell'esecuzione;
  - soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
  - soggetti incaricati del collaudo statico;
  - soggetti incaricati della verifica di conformità;
  - i collaboratori dei suddetti soggetti.
3. I compensi incentivanti connessi alle prestazioni di cui al precedente comma 2 svolte dal personale della Stazione Appaltante a favore di altre Stazioni Appaltanti, nel rispetto del Regolamento incentivante di queste ultime, possono essere trasferiti dalla Stazione Appaltante beneficiaria della prestazione, alla Stazione Appaltante che ha svolto le prestazioni, per essere corrisposte allo stesso personale.

### **Art. 3**

#### ***Costituzione gruppo di lavoro***

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente o responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. In relazione agli adempimenti per ciascuno previsti, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti di gara.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile di Servizio che dispone l'incarico è tenuto a richiedere l'autocertificazione in merito alla sussistenza delle citate situazioni.

### **Art. 4**

#### ***Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro***

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

### **Art. 5**

#### ***Modulazione del fondo***

Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

### **Art. 6**

#### ***Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo***

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:
  - gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
  - i lavori in amministrazione diretta;
  - i lavori di importo inferiore a € 20.000,00;

- gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 10.000,00;
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17.

**Art. 7**  
***Suddivisione in lotti***

1. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (art. 3, lett. gg), ovvero “prestazionale” (art.3, lett. g).
2. Se la somma degli importi di ogni singolo lotto supera € 20.000,00 per i lavori e € 10.000,00 per i beni e servizi, ogni singolo lotto incrementa il fondo funzioni tecniche.

**Art. 8**  
***Centrali di committenza***

1. In caso di attività svolta da centrali di committenza, alle stesse è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole acquisizioni dal presente regolamento;
2. La quota è assegnata su richiesta della Centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice;
3. La quota assegnata alla Centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'ente le cui funzioni sono trasferite alla stessa Centrale.

**CAPO II**

**Fondo per lavori**

**Art. 9**  
***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

Per i lavori fino a € 100.000,00 è richiesto almeno il provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica.

**Art. 10**  
***Graduazione del fondo incentivante***

La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

<b>Opere puntuali</b>	
Per la parte da € 20.000,00 (soglia minima prevista nel Regolamento) a € 1.000.000,00	Percentuale del 2%
Per la parte da € 1.000.000,00 (importo di cui al punto precedente) a soglia comunitaria	Percentuale del 1,5%
Per la parte di importo superiore alla soglia comunitaria	Percentuale del 1%

**Art. 11**  
***Disciplina delle varianti***

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.
2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo quali definite dall'art. 106 del Codice.

**Art. 12**  
**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale %</b>
Responsabile Unico del Procedimento	35
Programmazione della spesa	5
Verifica della progettazione e predisposizione degli atti di gara	20
Procedura di gara e predisposizione atti relativi fino al contratto	20
Direzione lavori	12
Collaudo tecnico amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione	8
	100

**CAPO III**

**Fondo per acquisizione di servizi e forniture**

**Art. 13**  
***Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo***

Quale presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è richiesto almeno il documento di progettazione di servizi e /o forniture.

**Art. 14**  
***Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture***

Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione).

**Art. 15**  
**Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo**

L'incentivo può essere attribuito a condizione che:

- riguardi Appalti di importo superiore alle soglie di cui all'art. 6 del presente Regolamento;
- che sia stato nominato il direttore dell'esecuzione

**Art. 16**  
**Graduazione del fondo incentivante**

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base di gara dell'appalto.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. n. 50/2016 è così graduata in ragione dell'importo dei servizi e delle forniture da acquisire:
  - da € 10.000,00 alla soglia comunitaria: 2%; (a seconda dell'opzione di cui agli artt. 13 e 16);
  - dalla soglia comunitaria in poi: 1,8%;
3. Si ritiene di graduare la percentuale da destinare al fondo in misura inversa all'importo dell'acquisizione (a importi più alti corrisponde una % più bassa).

**Art. 17**  
**Modalità di definizione del fondo incentivante**

L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

**Art. 18**  
**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

<b>Prestazione</b>	<b>Percentuale</b>
Responsabile Unico del Procedimento	30
Programmazione della spesa	5
Procedura di gara e predisposizione atti relativi fino al contratto	10
Procedure di gara fino al contratto	30
Direzione dell'esecuzione	17
Regolare esecuzione/fornitura	8
	100

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 19**

#### ***Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo***

Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

#### **Art. 20**

#### ***Disciplina delle attività svolte in forma "mista"***

In caso di attività svolte da personale interno ed esterno all'ente, la percentuale del compenso per i dipendenti interni è calcolata su base "teorica", quindi tenendo conto anche dell'apporto della figura esterna con la quota teoricamente a questa spettante. La restante quota è attribuita al personale interno tenendo comunque conto di eventuali correttivi a vantaggio di queste figure per maggiori attività, come accertate dal RUP d'intesa con il Dirigente/Responsabile del settore.

#### **Art. 21**

#### ***Violazione degli obblighi di legge o di regolamento***

I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 22**

#### ***Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione***

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verranno applicate le riduzioni previste nella successiva tabella;
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verranno applicate le riduzioni previste nella successiva tabella;
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come di seguito determinata:

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

### **Art. 23**

#### ***Principi in materia di valutazione***

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:
  - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito;
  - della completezza della funzione svolta;
  - della competenza e professionalità dimostrate;
  - delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Gli elementi che incidono sulla valutazione da parte del Responsabile ai fini dell'attribuzione della misura dell'incentivo contengono adeguate motivazioni.

### **Art. 24**

#### ***Funzioni articolate e singole***

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

### **Art. 25**

#### ***Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura***

Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

### **Art. 26**

#### ***Liquidazione dell'incentivo***

1. La liquidazione del compenso è effettuata previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, agli uffici del Personale per gli adempimenti di natura retributiva e per quelli stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.
2. L'incentivo viene corrisposto per le attività effettivamente svolte e quindi anche in caso di mancata realizzazione del lavoro o di mancata acquisizione del servizio/fornitura.
3. La liquidazione dell'incentivo avviene trascorsi 60 giorni dal collaudo o dalla regolare esecuzione dei lavori ed entro i successivi 30 giorni; per gli appalti di servizi di durata pluriennale il pagamento avviene annualmente a seguito della verifica della regolare esecuzione e del pagamento delle relative fatture.

4. Le percentuali corrispondenti alle attività svolte saranno liquidate previa verifica delle funzioni svolte dai singoli partecipanti alla struttura.
5. Ai fini della liquidazione, il Dirigente/Responsabile, predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:
  - tipo di attività da svolgere;
  - percentuale realizzata;
  - tempi previsti e tempi effettivi;
  - tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo.

#### **Art. 27**

#### ***Conclusioni di singole operazioni***

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
  - per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
  - per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;
  - per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
  - per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
  - per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
  - per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
  - per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

#### **Art. 28**

#### ***Liquidazione – limiti***

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.
2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

#### **Art. 29**

#### ***Informazione e confronto***

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.
2. Annualmente dovrà essere redatto e trasmesso alla RSU un resoconto sull'entità del fondo e sul suo utilizzo.

## **CAPO V**

### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 30**

##### ***Campo di applicazione e disciplina transitoria***

1. Per le attività svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore del Codice e fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato previsto nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo Progetto o programma di acquisizioni.
2. È esclusa in ogni caso l'applicabilità del Regolamento per le attività connesse a contratti le cui determinazioni a contrarre siano antecedenti alla data di entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti.
3. Per le attività svolte e per gli appalti affidati nel periodo che intercorre tra il 20.04.2016 ed il 31.12.2017, stante la decorrenza dell'art. 113, comma 5 bis che ha disposto il non assoggettamento degli incentivi al tetto del salario accessorio ex art. 23 comma 2 del D.Lgs. 75/2017, la liquidazione degli incentivi potrà avvenire solo nei limiti di eventuali risorse a tal fine espressamente stanziare nell'ambito delle risorse decentrate degli anni di riferimento.